

Nuova revocatoria fallimentare: irrilevanza dello scoperto di conto e riduzione 'consistente' e 'durevole'

Tribunale di Reggio Emilia, 13 maggio 2016. Giudice Varotti.

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Requisiti introdotti dalla modifica di cui al D.L. 35/2005 - Versamento su conto scoperto - Irrilevanza - Indagine sulla riduzione del saldo in modo durevole e consistente - Significato

In tema di azione revocatoria fallimentare, a seguito della modifica legislativa di cui al decreto legge 35/2005, se il pagamento consiste in una rimessa bancaria, non occorre più verificare se essa è pervenuta su un conto passivo "scoperto", quanto piuttosto verificare se vi sia stata una attività di riduzione del saldo passivo effettuata in modo "durevole" e "consistente", termini, questi, con i quali il legislatore ha voluto indicare che la riduzione dell'esposizione debitoria deve essere stata progressiva e tendenzialmente unidirezionale (ossia verso la diminuzione del debito bancario) e di ammontare non trascurabile, avuto riguardo all'ammontare delle rimesse ed all'interesse della massa fallimentare al recupero delle somme andate a beneficio di un solo creditore.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'oggetto del presente giudizio (convertito da ordinario a sommario, ai sensi dell'articolo 183 bis del codice di procedura civile) consiste nello stabilire se debbano essere dichiarate inefficaci, per effetto di revocatoria fallimentare, le rimesse pervenute nel periodo 16 febbraio - 16 agosto 2013 sul conto corrente n° ... intestato alla 3P plastic Srl (dichiarata fallita con sentenza 13/16 agosto 2013) ed acceso presso la Banca Monte Paschi di Siena Spa, con conseguente condanna di quest'ultima a pagare alla curatela euro 74.470,29, pari alla differenza tra la massima esposizione debitoria nel periodo suddetto ed il saldo passivo esistente alla data di fallimento.

Prima di entrare nel merito della lite, giova riassumere il quadro normativo di riferimento per la decisione della controversia.

L'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare stabilisce che "sono (...) revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (...) se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento". Nell'ipotesi di rimesse effettuate su un conto corrente bancario, la disposizione citata è stata interpretata dalla giurisprudenza (a far tempo dal "nuovo corso" aperto da Cass. 5413/1982) nel senso che solo la rimessa effettuata su conto corrente con saldo non solo passivo, ma anche "scoperto" (ossia con saldo passivo superiore all'affidamento

concesso dalla banca) potesse essere considerata un "pagamento" revocabile sulla base della citata disposizione.

Su tale impianto normativo è intervenuta la novella fallimentare del 2005 (decreto legge n° 35/2005), con la quale è stato introdotto un terzo comma alla citata norma.

Tale comma, per quello che qui interessa, recita: "non sono soggetti all'azione revocatoria: (...) b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca".

Pertanto, a seguito della modifica legislativa, se il pagamento consiste in una rimessa bancaria, non occorre più verificare - stando al nuovo testo normativo - se essa è pervenuta su un conto passivo "scoperto", ma occorre invece verificare se vi sia stata una attività di riduzione del saldo passivo effettuata in modo "durevole" e "consistente".

Con tali termini il legislatore ha voluto indicare che la riduzione dell'esposizione debitoria deve essere stata _ progressiva e tendenzialmente unidirezionale (ossia verso la diminuzione del debito bancario) e _ di ammontare non trascurabile, avuto riguardo all'ammontare delle rimesse ed all'interesse della massa fallimentare al recupero delle somme andate a beneficio di un solo creditore (banca), anziché di tutti.

Infine, il contesto normativo è completato dall'articolo 70 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, del seguente tenore: "qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso".

Occorre ora fare applicazione delle predette disposizioni al caso di specie. Anzitutto il dies a quo del periodo di riferimento non è quello indicato dalla curatela.

Deve infatti considerarsi che l'articolo 16, ultimo comma, della legge fallimentare prevede che "gli effetti" della sentenza di fallimento "nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma".

E dato che la sentenza di fallimento venne iscritta il 22 agosto 2013 (si veda la visura ordinaria del Registro imprese, prodotta dall'attore come documento 1), è evidente che il semestre previsto dall'articolo 67 della legge fallimentare cominci a decorrere dal 22 febbraio 2013.

Se si esamina l'andamento del conto corrente ... nel periodo suddetto (andamento ben rappresentato dall'estratto conto prodotto da entrambe le parti in causa e, in particolare, dal documento n° 3 della convenuta), si può agevolmente notare che il saldo passivo alla data del 22 febbraio 2013 era pari ad euro 82.870,47.

A fronte di tale passività le uscite o gli addebiti sul conto sono costituiti da poste passive periodiche (canoni, utenze, spese, ecc...) di minimo ammontare, tutte inferiori a cento euro.

Fanno eccezione i tre addebiti di euro 215,38, 1.592,34 e 933,29 per interessi passivi e la voce "rimborso finanziamenti" di euro 7.047,27 (data contabile 11 aprile 2013): uscita che apparentemente va a bilanciare l'entrata "bonifico dall'estero" di importo pari ad euro 7.027,27 (data contabile 9 aprile 2013).

Al contrario, le undici entrate sul conto corrente sono, singolarmente, di importo ben maggiore (essendo tutte comprese tra 1.500,00 e 16.800,00 euro): nel complesso esse hanno ridotto l'esposizione debitoria della debitrice da euro 82,7 mila circa (al febbraio 2013) ad euro 18,6 mila (all'agosto dello stesso anno), con un andamento che - com'è agevole notare dalla semplice lettura dell'estratto conto - è unidirezionale e progressivo.

Tenuto conto delle circostanze sopra esposte, è dunque incontestabile - a parere di questo giudice - che vi sia stata una riduzione durevole e consistente del saldo di conto corrente.

Nessun dubbio, inoltre, che la Banca fosse a conoscenza dello stato di insolvenza dell'azienda cliente.

Anzitutto, parte convenuta non ha specificamente contestato (articolo 115 codice di procedura civile) le allegazioni difensive della curatela, secondo le quali sul conto in questione vi era un affidamento sino ad euro 16 mila e che tale affidamento fosse stato revocato "di fatto" a partire dall'aprile 2013.

Lo sconfinamento sino ad euro 82 mila, il mancato pagamento delle rate di mutuo chirografario a far tempo dal giugno 2012 (documento attoreo 5) e la revoca di fatto (consistente, com'è noto, nella intimazione verbale dei funzionari della banca a non effettuare ulteriori operazioni dirette ad incrementare il saldo passivo del conto) sono indici inequivoci della conoscenza dello stato di insolvenza.

Il primo, peraltro, costituisce spesso da solo ragione sufficiente per invocare il recesso immediato dal rapporto bancario e l'intimazione al rientro da parte della banca.

Inoltre, dalla comunicazione allegata come ultimo foglio al documento attoreo n° 11 si desume che la Banca aveva predisposto dei canali informativi (caratterizzati dalla comunicazione di una serie di dati economici e finanziari) che le consentivano di avere contezza della solvibilità della debitrice.

Può pertanto presumersi che questi canali, attivati al momento dell'apertura dei rapporti, siano stati utilizzati anche nel corso del 2013, quando la crisi si aggravò e manifestò i suoi effetti passando dal piano economico a quello finanziario.

Sul quantum.

Come si è visto sopra, l'articolo 70 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267 prevede che il terzo debba restituire la differenza tra l'ammontare massimo delle raggiunto dalle sue pretese e l'ammontare residuo delle stesse.

Dal citato documento n° 3 della convenuta, il saldo passivo al 21 febbraio 2013 ammontava ad euro 82.794,47, mentre il saldo finale è di soli euro 18.602,06.

La differenza - pari ad euro 64.192,41 - è quanto la banca deve restituire.

Gli interessi, tenuto conto della natura costitutiva dell'azione revocatoria, decorrono dalla notificazione della citazione.

Da quanto sin qui esposto emerge che i mezzi istruttori richiesti dalle parti (testi e Ctu) sono superflui ai fini delle decisione della presente lite.

Alla soccombenza dell'azienda di credito segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio, per la cui liquidazione - fatta in base alla somma che la banca deve restituire ed al decreto ministeriale n° 55 del 2014 - si rimanda al dispositivo che segue.

Si ritiene equo procedere ad una riduzione di circa il 50% dei compensi per la fase istruttoria e per quella decisoria, in considerazione della limitata attività processuale svolta.

P.Q.M.

il tribunale in composizione monocratica, a definizione del giudizio, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara inefficaci per effetto di revocatoria fallimentare le rimesse pervenute sul conto corrente n° ... intestato alla 3P plastic Srl (dichiarata fallita con sentenza 13/16 agosto 2013) ed acceso presso la Banca Monte Paschi di Siena Spa;

II. condanna la Banca Monte Paschi di Siena Spa a pagare al fallimento della 3P plastic Srl - e per esso al curatore, avvocato M.B. - euro 64.192,41, oltre agli interessi legali dalla notificazione della citazione;

III. condanna la Banca Monte Paschi di Siena Spa a rifondere al fallimento della 3P plastic Srl - e per esso al curatore, avvocato M.B. - le spese di questa lite, che liquida in euro 8.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, in ragione del 15%, oltre al c.p. ed all'i.v.a. se dovuta.

Reggio Emilia, 13 maggio 2016.